

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franzì.

Franzi. L'emendamento che io ho proposto a questo articolo non ha bisogno di svolgimento; giacchè esso è la conseguenza della teoria che sostenni nella discussione generale circa la condizione giuridica dei rivi, ossia circa la loro pertinenza alla proprietà privata. Io sostenni allora e sostengo ancora, che i rivi non possono annoverarsi fra le acque pubbliche, ma debbono iscriversi in quella categoria di acque di minore importanza non demaniali scorrenti naturalmente e senza opere manufatte, il godimento delle quali è dal Codice civile che ci governa affidato ai proprietari delle rive.

Chechè ne sia, siccome l'inserire in modo espresso i rivi, nell'articolo che stiamo discutendo pregiudicherebbe la questione della loro demanialità o della loro pertinenza alla ragione privata, sostituendo l'espressione *acque pubbliche* (espressione che a me non garba, ma che devo rispettare (dappoichè la Camera l'ha adottata nell'articolo primo) si lascierebbe invulnerata la questione. Così io spero che, senza ch'io aggiunga altro, la Camera accoglierà il mio emendamento, molto più se esso avrà la fortuna o l'onore di avere l'appoggio autorevole della Commissione e del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Còerentemente alle dichiarazioni fatte dalla Commissione a proposito dell'articolo 1º, senza entrare in discussioni sopra la definizione *delle acque pubbliche*, alla quale parmi, se bene ho capito, vorrebbe oggi ricondurci l'onorevole Franzì, la Commissione dichiara di accettare il suo emendamento, inquantochè questo emendamento non fa che sostituire alle parole *fiumi, torrenti e rivi* le altre più generiche di *acque pubbliche* costantemente usate in tutto il testo di questo disegno di legge.

Vorrei però che l'onorevole Franzì precisasse proprio il punto in cui dovrebbe essere collocato nell'articolo il suo emendamento.

Suppongo intenda che l'articolo risulti così redatto: "Quando per causa di variazioni nel corso delle acque pubbliche ecc.", (*L'onorevole Franzì accenna affermativamente.*)

Dunque va bene, siamo d'accordo, e credo che lo saranno del pari anche gli onorevoli ministri.

Franzi. Sono perfettamente di accordo colla Commissione in questa dicitura.

La mia intenzione era che si stabilisse il caso di variazioni nel corso *delle acque pubbliche*.

Se la Commissione intende dire *di acque pubbliche*, io non ho alcuna difficoltà.

Presidente. Dunque l'onorevole Franzì propone, e la Commissione accetta, che nel primo comma, invece di: "Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi," si dica: "Quando per causa di variazioni del corso di acque pubbliche."

Romanin-Jacur, relatore. Sì, sì, sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Anche a me sembra che sia meglio usare sempre nella legge la espressione medesima; e quindi accetto che si sostituisca la espressione: *di acque pubbliche*.

Presidente. Dunque, nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Franzì, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato).

Ora metto a partito l'intero articolo 9 così emendato che rileggo:

"Quando per causa di variazioni nel corso di acque pubbliche, o per qualunque altro motivo, il concessionario di una derivazione intenda variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori accessori, negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità d'acqua derivata, deve farne la domanda, accompagnata da un progetto, rispetto alla quale si procederà come è detto nel precedente articolo 8.

"Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei mulini od altri opifici a condizione che i concessionari si obblighino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda."

(È approvato.)

"Art. 10. Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni manufatti, e di conservarle in buono stato; essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

"Debbono gli stessi proprietari, possessori od utenti, regolare col mezzo di detti manufatti le